I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

### REGOLAMENTO (CE) N. 1726/98 DELLA COMMISSIONE

#### del 22 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 2037/93 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (²), in particolare l'articolo 16,

considerando che per valorizzare le donominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, da un lato e, dall'altro, per informare i consumatori è opportuno mettere a disposizione degli operatori il simbolo comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 2037/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/97 (4);

considerando che, per evitare di indurre i consumatori in confusione, di fronte alla moltitudine di informazioni nel settore alimentare, è necessario garantire una certa omogeneità dell'informazione qualora i produttori e/o i trasformatori desiderino avvalersi del beneficio loro offerto dal sistema delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92; che di conseguenza è necessario che i produttori e/o i trasformatori possano utilizzare i modelli di simbolo comunitario di cui al presente regolamento;

considerando che, per rafforzare la credibilità del simbolo che caratterizza i prodotti agricoli o alimentari che beneficiano di un'indicazione geografica o di una denominaconsiderando che tenendo conto degli elementi di cui sopra è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2037/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2037/93 è modificato come segue:

1) È inserito il seguente articolo 5 ter:

«Articolo 5 ter

Il simbolo comunitario di cui all'articolo 5 bis è raffigurato nell'allegato I, parte A, del presente regolamento. Le menzioni che possono essere utilizzate insieme al simbolo sono quelle elencate nell'allegato I, parte B, come pure le menzioni tradizionali equivalenti nazionali.

Per l'utilizzazione del simbolo comunitario e delle relative menzioni è necessario rispettare le regole tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui all'allegato II del presente regolamento.»

2) É inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Gli Stati membri possono disporre l'obbligo di indicare sull'etichetta del prodotto agricolo o alimentare il nome del servizio o dell'organismo di controllo che

zione di origine, è auspicabile indicare il nome del servizio o organismo di controllo sull'etichetta destinata alla commercializzazione del prodotto;

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 28.7.1993, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 196 del 24.7.1997, pag. 39.

fanno capo alle loro strutture di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.»

3) Sono aggiunti gli allegati I e II figuranti nell'allegato del presente regolamento.

IT

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.


Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

### ALLEGATO I

### PARTE A.1



## PARTE A.2



### PARTE B

Lingue CE	Sigle	Diciture
ES	DOP/IGP	denominación de origen protegida indicación geográfica protegida
DA	BOB/BGB	beskyttet oprindelsesbetegnelse beskyttet geografisk betegnelse
DE	g.U./g.g.A.	geschützte Ursprungsbezeichnung geschützte geographische Angabe
EL	поп/пге	προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη
EN	PDO/PGI	protected designation of origin protected geographical indication
FR	AOP/IGP	appellation d'origine protégée indication géographique protégée
IT	DOP/IGP	denominazione d'origine protetta indicazione geografica protetta
NL	BOB/BGA	beschermde oorsprongsbenaming beschermde geografische aanduiding
РО	DOРЛGР	denominação de origem protegida indicação geográfica protegida
FI	SAN/SMM	suojattu alkuperänimitys suojattu maantieteellinen merkintä
sv	SUB/SGB	skyddad ursprungsbeteckning skyddad geografisk beteckning


## ALLEGATO II

## MANUALE GRAFICO

## CONTENUTO

		Pagina			
1.	Introduzione				
	Perché un logo?				
2.	Uso generale del logo DOP/IGP				
	2.1. Colori di riferimento	10			
	2.2. Logo a un colore	12			
	2.3. Contrasto con colori dello sfondo	14			
	2.4. Tipografia	14			
	2.5. Versione linguistica	14			
	2.6. Tassi di riduzione	15			
	2.7. Collocazione del logo su confezioni ed etichette	15			
3.	Uso particolare del logo				
	3.1. Nei media	15			
	3.2. Altri usi	15			
4.	Stampa fotografica				
	4.1. Selezione di due colori	16			
	4.2. Linee di contorno	38			
	4.3. Selezione di un colore in positivo	39			
	4.4. Selezione di un colore in negativo	40			
	4.5. Campioni di colori (Giallo e blu)	41			

#### 1. INTRODUZIONE

#### PERCHÉ UN LOGO?

Questo logo permette ai produttori di agroalimentari di aumentare la visibilità dei loro prodotti presso i consumatori dell'Unione europea. Detto logo è applicato ai prodotti con nome registrato nel quadro del sistema comunitario che stabilisce la protezione e la valorizzazione delle denominazioni geografiche, introdotto con il regolamento CEE n. 2081/92.

Per poter essere registrato ai sensi di questo regolamento, un prodotto deve rispondere o ai criteri di Denominazione di Origine Protetta (DOP) oppure a quelli di Indicazione Geografica Protetta (IGP). Deve esistere soprattutto un vincolo tra il prodotto e il luogo geografico di provenienza. Queste categorie si differenziano tra loro solo per la natura del vincolo; la protezione accordata dal regolamento, infatti, è identica.

La registrazione comunitaria vincola la denominazione geografica a un disciplinare di produzione determinato. Gli Stati membri si occupano di organizzare controlli che assicurano la protezione del consumatore e garantiscono il rispetto del nome geografico e del disciplinare di produzione.

Il logo comunitario che garantisce il carattere tradizionale e specifico di certi prodotti, indipendentemente dal loro luogo di produzione, è già vigente.

Il nuovo logo è stato creato su questo modello. La grafia è inoltre identica per entrambe le categorie (DOP e IGP). Ciò permette una sinergia tra le differenti rappresentazioni grafiche dei sistemi europei ed evita la proliferazione di simboli sul mercato.

La presenza di questo logo è una vera garanzia per i consumatori europei dato che si tratta di prodotti la cui particolarità sta nella loro origine geografica. I vostri prodotti quindi ispireranno loro una maggiore fiducia.

Grazie a questo logo voi disporrete, in quanto produttori, di uno strumento di marketing, applicando il logo sull'etichetta o sulla confezione dei vostri prodotti e utilizzandolo in campagne pubblicitarie.

Questo manuale grafico servirà da guida per la riproduzione del logo. Vi sono state elaborate, inoltre, differenti possibilità di utilizzo che vi permetteranno una scelta in funzione delle vostre necessità, in materia di stampa.

IT

È stata incorporata una rappresentazione grafica di solchi di un campo arato come riferimento all'origine geografica dei prodotti contrassegnati da questi logo.



DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA



INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

#### 2. USO GENERALE DEL LOGO DOP / IGP

#### 2.1. COLORI DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda l'utilizzazione del logo sulle confezioni o sulle etichette la preferenza dovrà essere data all'utilizzo del logo nel colore diretto: (PANTONE), o in QUADRICROMIA.



LOGO IN PANTONE

Logo in PANTONE

BLU: PANTONE Reflex Blue GIALLO: PANTONE 109 Testo in Blu







GIALLO: 90% GIALLO + 10% MAGENTA

LOGO IN QUADRICROMIA

## Logo in quadricromia

Il logo in quadricromia sarà la soluzione più spesso impiegata per quanto riguarda la sua applicazione

BLU: 100% CIANO + 80% MAGENTA GIALLO: 90% GIALLO + 10% MAGENTA Testo in Blu

### 2.2. LOGO A UN COLORE

Nel caso in cui alcuni prodotti utilizzano, per le loro confezioni o etichette, dei colori di stampa totalmente diversi dai colori di riferimento dei logo, esistono due possibilità di utilizzo:

## Logo in positivo

Se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta è chiaro, verrà utilizzato il logo in positivo applicando il colore di stampa più scuro della confezione o dell'etichetta stessa.





### Logo in negativo

Se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta è scuro, verrà utilizzato il logo in negativo applicando il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta stessa.





## 2.3. CONTRASTO CON COLORI DELLO SFONDO

Se il logo viene utilizzato a colori su sfondi colorati che rendono difficile la sua lettura, si dovrà utilizzare un circolo che delimita il contorno del logo per migliorarne il contrasto rispetto al colore dello sfondo.



LOGO SU SFONDO COLORATO

### 2.4. TIPOGRAFIA

Il carattere utilizzato per la scritta è il TIMES ROMAN in lettere maiuscole. Se si dovesse utilizzate la sola scritta, la dimensione delle lettere sarà ridotta secondo le norme stabilite nel punto 2.6.

### TIMES ROMAN

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

#### 2.5. VERSIONE LINGUISTICA


Si potranno utilizzare la o le versioni linguistiche del logo a seconda dei bisogni.

#### 2.6. TASSI DI RIDUZIONE

#### In confezioni

Se l'applicazione del logo su diversi tipi di confezione o di etichette ne rende necessaria la riduzione delle dimensioni, il tasso massimo permesso è pari a 15 mm di diametro.


#### Logo ridotto a 15 mm



Nei media (Stampa, depliant, ecc.)

Per questo uso specifico la dimensione minima è pari a 25 mm di diametro.

Logo ridotto a 25 mm



### 2.7. COLLOCAZIONE DEL LOGO SU CONFEZIONI ED ETICHETTE

L'utilizzo del logo DOP e IGP sui prodotti conferisce loro un valore specifico e ha lo scopo di farli risaltare rispetto ad altri prodotti. La miglior applicazione del logo, quindi, deve essere A COLORI, giacché in questo modo esso potrà risaltare molto di più ed essere riconosciuto facilmente e rapidamente dal consumatore.

L'uso del logo DOP e IGP a un colore o in negativo è raccomandato solo in casi in cui esistono problemi tecnici che ne impediscono l'applicazione a colori.

#### 3. USO PARTICOLARE

#### 3.1. NEI MEDIA

Per la promozione pubblicitaria (campagne di stampa, riviste, cartelloni, TV, mezzi audiovisivi, marketing diretto, ecc.) il logo deve essere utilizzato a colori.

### 3.2. ALTRI USI

L'applicazione de logo su altri supporti come veicoli, vetrine, ecc., dovrà essere fatta rispettando il più possibile le indicazioni di colore menzionate

- 4. STAMPA FOTOGRAFICA
- 4.1. SELEZIONE DI DUE COLORI

DANSK

SELEZIONE DI GIALLO













## DANSK

IGP

SELEZIONE DI GIALLO













# DEUTSCH

SELEZIONE DI GIALLO













## DEUTSCH

IGP

SELEZIONE DI GIALLO













## EAAHNIKA

SELEZIONE DI GIALLO













## EAAHNIKA

IGP

SELEZIONE DI GIALLO













**ENGLISH** 

SELEZIONE DI GIALLO















IT

IGP

SELEZIONE DI GIALLO













ESPAÑOL

SELEZIONE DI GIALLO













ESPAÑOL

IGP

SELEZIONE DI GIALLO













FRANÇAIS

SELEZIONE DI GIALLO













IT

# FRANÇAIS

IGP

SELEZIONE DI GIALLO













ITALIANO

SELEZIONE DI GIALLO













IT

IGP

SELEZIONE DI GIALLO













IT

DOP

## NEDERLANDS

SELEZIONE DI GIALLO













## NEDERLANDS

IGP

SELEZIONE DI GIALLO













1/32 IT

DOP

## PORTUGUÊS

SELEZIONE DI GIALLO













# PORTUGUÊS

IGP

SELEZIONE DI GIALLO













SUOMI

SELEZIONE DI GIALLO













SUOMI

IGP

SELEZIONE DI GIALLO













## SVENSKA

## SELEZIONE DI GIALLO













## SVENSKA

IGP

## SELEZIONE DI GIALLO













IT

## 4.2. LINEE DI CONTORNO

DOP



IGP



11.8.98

4.3. SELEZIONE DI UN COLORE IN POSITIVO

DOP



IGP



## 4.4. SELEZIONE DI UN COLORE IN NEGATIVO


DOP



IGP



11.8.98		Gazzetta ufficiale delle Co	omunità europee		L 224/41
4.5. CAMPIONI DI COLORI		DRI			



LI

PANTONE Reflex Blue

